

REGOLAMENTO

DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

**EROGATI NEL TERRITORIO DEI COMUNI DI Campagnatico -
Castiglione della Pescaia- Grosseto - Civitella Paganico
-Roccastrada - Scansano -**

**COeSO
SDS GROSSETO**



INDICE

TITOLO I

Principi generali

Art. 1 Oggetto del regolamento

TITOLO II

Servizio Sociale Professionale

Art. 2 Definizione di Servizio Sociale Professionale

Art. 3 Finalità del Servizio Sociale professionale

TITOLO III

Norme generali

Art. 4 Destinatari

Art. 5 Criteri di accesso e priorità

Art. 6 Accesso alle prestazioni

Art. 7 Determinazione dello stato di bisogno

Art. 8 Sedi

Art. 9 Documentazione

Art. 10 Decisione e revisione

Art. 11 Istanza e riesame

Art. 12 La condizione economica e la compartecipazione al costo dei servizi

Art. 13 Controlli sulla veridicità delle prestazioni

Art. 14 Sospensione e revoca delle prestazioni

Art. 15 Rivalsa

TITOLO IV

Tipologia degli interventi e dei servizi

Art. 16 Interventi e servizi

TITOLO V

Interventi di sostegno economico

Art. 17 Definizione e finalità

Art. 18 Tipologia degli interventi

COeSO
SDS GROSSETO

SOCIETÀ DELLA SALUTE
DELL'AREA SOCIO SANITARIA
GROSSETANA

Sede Amministrativa: Via Damiano Chiesa n°12 58100
Grosseto Tel. 0564 43921 - N. Verde: 848 58 02 18 Partita Iva
01258070539 - R.E.A. CCIAA di Grosseto: n.
108432 www.coesoareagr.it



SDS GROSSETO

Art. 19 Modalità di erogazione

Art. 20 Modalità di determinazione dell'entità del contributo

TITOLO VI

Servizi domiciliari e di supporto alla vita familiare e di relazione

Capo I

Assistenza domiciliare

Art. 21 Definizione e finalità

Art. 22 Destinatari

Art. 23 Compartecipazione al costo del servizio

Capo II

Sostegno socio educativo territoriale e/o domiciliare

Art. 24 Definizione e finalità

Art. 25 Destinatari

Art. 26 Criteri per l'accesso al servizio

Art. 27 Tipologia degli interventi

Art. 28 Compartecipazione al costo del servizio

Capo III

Sostegno socio educativo scolastico

Art. 29 Definizione e finalità

Art. 30 Destinatari

Art. 31 Modalità di ammissione e procedure

Art. 32 Compartecipazione al costo del servizio

Capo IV

Supporto alla genitorialità e responsabilità familiari

Art. 33 Definizione e finalità

Art. 34 Destinatari

Art. 35 Modalità di ammissione e procedure

Art. 36 Compartecipazione al costo del servizio

Capo V

COeSO
SDS GROSSETO

SOCIETÀ DELLA SALUTE
DELL'AREA SOCIO SANITARIA
GROSSETANA

Sede Amministrativa: Via Damiano Chiesa n°12 58100
Grosseto Tel. 0564 43921 - N. Verde: 848 58 02 18 Partita Iva
01258070539 - R.E.A. CCIAA di Grosseto: n.
108432 www.coesoareagr.it



SDS GROSSETO

Affidamento familiare

Art. 37 Definizione e finalità

Art. 38 Modalità di ammissione e procedure

Art. 39 Contributo per affidamento familiare

Capo VI

Pasti- Spesa a domicilio- Lavanderia

Art. 40 Definizione e finalità

Art. 41 Destinatari e modalità di attivazione

Art. 42 Compartecipazione al costo del servizio

Capo VII

Servizio di Accompagnamento e Trasporto sociale

Art. 43 Definizione e finalità

Art. 44 Destinatari

Art. 45 Condizione per l'accesso al servizio

Art. 46 Compartecipazione dell'utente al costo del servizio

TITOLO VII

Servizi residenziali e semiresidenziali

Capo I

Strutture residenziali per anziani e disabili

Art. 47 Destinatari

Art. 48 Modalità e procedure per l'accesso ai servizi residenziali per persone autosufficienti

Art.49 Servizi residenziali a supporto della domiciliarità

Art. 50 Modalità e procedure per l'accesso ai servizi residenziali per anziani non autosufficienti e adulti disabili in condizioni di gravità.

Art. 51 Modalità di compartecipazione al pagamento della retta di parte sociale per gli anziani autosufficienti e non autosufficienti

Art. 52 Documentazione richiesta

Art. 53 Modalità di compartecipazione alla retta di parte sociale per i soggetti

COeSO
SDS GROSSETO



disabili.

Capo II

Centri diurni per anziani e adulti disabili

Art. 54 Definizione e finalità

Art. 55 Compartecipazione alla spesa

Capo III

Strutture residenziali e semiresidenziali per minori

Art. 56 Definizione

Art. 57 Destinatari

Art. 58 Modalità di ammissione

Art. 59 Compartecipazione dei familiari alla spesa

Capo VI

Vacanze e soggiorni

Art. 60 Descrizione e finalità

Art. 61 Destinatari

Art. 62 Accesso e compartecipazione al costo del servizio

TITOLO VII

Inserimenti socio assistenziali in ambiente di lavoro

Art. 63 Finalità e destinatari

Art. 64 Modalità di ammissione al servizio

TITOLO VIII

Diritti dei cittadini utente dei servizi e delle prestazioni

Art. 65 Diritto di accesso, di scelta e di riservatezza

Art. 66 Diritto di informazione

Art. 67 Diritto alla privacy

TITOLO IX

Disposizioni finali

Art. 68 Norme integrative

Art. 69 Entrata in vigore.

COeSO
SDS GROSSETO

TITOLO I

Principi generali

Art. 1 Oggetto del regolamento

Il presente Regolamento ha per oggetto le modalità di erogazione degli interventi e dei servizi di protezione e promozione sociale, nel rispetto delle leggi nazionali e regionali vigenti tenuto conto delle risorse che la Società della Salute, le Amministrazioni Comunali e la Asl mettono a disposizione per tali funzioni.

Gli interventi sono attuati allo scopo di favorire il miglioramento delle condizioni di vita dell'individuo e/o prevenire situazioni di aggravamento dello stato di bisogno; vengono erogati previa formulazione di progetti individualizzati di intervento accettato dal destinatario.

I servizi sono erogati in base ai principi fondamentali indicati nella Carta per la Cittadinanza Sociale della zona grossetana approvata dalla Articolazione Zonale della Conferenza dei Sindaci e integrati con quelli contenuti nella carta dei servizi dell'Azienda Usl Toscana Sud Est in relazione al sistema sanitario locale e con le indicazioni contenute nel DPCM del 27 gennaio 1994 di definizione dei principi sull'erogazione dei servizi pubblici.

Accessibilità

Tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione ed opinioni politiche hanno diritto di fruire dei servizi, delle prestazioni, delle procedure e dei programmi d'intervento proporzionalmente ai loro bisogni.

Adeguatezza

Gli interventi debbono essere individualizzati, globali e partecipati oltreché predisposti sulla base di una valutazione multidisciplinare dei bisogni nel rispetto di standard quantitativi e qualitativi predefiniti.



Efficacia - Efficienza - Economicità

L'organizzazione delle attività deve essere mirata a garantire la massima qualità delle prestazioni e il migliore coordinamento dei servizi. Le risorse finanziarie, umane e tecnologiche devono essere utilizzate in modo oculato e razionale al fine di ottenere il massimo dei risultati evitando ogni spreco.

Tempestività

I servizi e le prestazioni devono essere dati in tempi rapidi e comunque tali da essere funzionali al superamento del bisogno.

Flessibilità

Superamento di modelli predefiniti d'intervento adeguando lo stesso allo specifico bisogno.

Innovazione

Sostegno e promozione dell'innovazione dei servizi e degli interventi.

Umanizzazione

Creazione di un rapporto di fiducia tra il cittadino utente e gli operatori.

Integrazione

Creazione di una risposta al bisogno che sia in grado d'integrare gli interventi e le prestazioni attraverso l'incontro delle responsabilità: istituzionali, gestionali, professionali e comunitarie

Partecipazione

COeSO
SDS GROSSETO



Coinvolgimento e partecipazione del cittadino, anche attraverso le proprie risorse personali e familiari, e dell'intera comunità all'individuazione dei bisogni e alle modalità per attuare il loro soddisfacimento.

Trasparenza

Informazione completa, semplificata e facilmente accessibile sulle modalità di funzionamento dei servizi e degli interventi.

Garanzia delle forme di tutela

Devono essere previsti i livelli essenziali dei servizi esigibili da parte dei cittadini che ne hanno diritto. A parità di bisogno, deve corrispondere uguaglianza di prestazioni.

Strutturazione di forme di tutela dei diritti dei cittadini utenti.

Devono essere strutturate specifiche misure a tutela dei diritti dei cittadini che usufruiscono dei servizi, a partire da alcune garanzie della prassi operativa:

- attivazione di un piano d'intervento individualizzato;
- identificazione dell'operatore responsabile della realizzazione del progetto;

TITOLO II°

Servizio Sociale Professionale

Art. 2 Definizione del Servizio Sociale Professionale.

Il servizio sociale professionale è la porta di accesso al sistema integrato di interventi e servizi sociali e socio sanitari integrati.

E' organizzato su due livelli: il primo di "front office" che si concretizza nell'incontro e nell'analisi dei bisogni, il secondo di "back office" che si concretizza nella discussione professionale e interdisciplinare, nella predisposizione di progetti assistenziali personalizzati, nell'esame dei percorsi e della presa in carico, nella valorizzazione delle

COeSO
SDS GROSSETO



risorse individuali e delle reti sociali familiari, parentali, amicali di ogni persona, nella gestione delle risorse economiche.

Opera secondo i principi del codice deontologico, si fonda sul valore della dignità e unicità di tutte le persone, sul rispetto dei loro diritti universalmente riconosciuti e sull'affermazione delle qualità delle persone. L'assistente sociale riconosce la centralità della persona in ogni intervento. Considera ed accoglie ogni persona portatrice di un bisogno e la colloca entro il suo contesto di vita e di relazione. Attiva il processo di aiuto a partire dalla valorizzazione e valutazione delle risorse individuali e familiari.

Ha compiti di accoglienza, informazione e accompagnamento dei cittadini verso il sistema dei servizi.

Promuove azioni di prevenzione del disagio, azioni di solidarietà sociale finalizzate al miglioramento della qualità della vita delle persone e della crescita della comunità, con particolare attenzione alle fragilità.

Nelle situazioni complesse il servizio sociale professionale collabora con i servizi del territorio a partire da quelli sanitari per la valutazione multidimensionale del bisogno, per l'elaborazione di progetti personalizzati e per la loro attuazione, oltreché con tutti i soggetti del terzo settore ed in particolare con le associazioni di volontariato intese come valore aggiunto della società civile.

Art. 3 Finalità del Servizio Sociale Professionale.

L'attività del Servizio Sociale Professionale è volta al raggiungimento delle seguenti finalità:

- 1) prevenire e rimuovere anche in collaborazione ed integrazione con i servizi sanitari, culturali e del mondo del lavoro, le cause di ordine sociale, ambientale ed economico che provocano situazioni di bisogno e di emarginazione
- 2) assicurare la fruibilità delle prestazioni, dei servizi e delle strutture secondo modalità che garantiscano la libertà personale, l'uguaglianza di trattamento a parità di bisogno
- 3) favorire lo sviluppo delle autonomie personali per il mantenimento prolungato dell'autosufficienza delle persone, anche attraverso il coordinamento e l'integrazione dei servizi socio assistenziali e sanitari con il sistema scolastico e formativo

COeSO
SDS GROSSETO

- 4) sostenere la famiglia intesa come luogo privilegiato di appartenenza e di crescita favorendo per quanto possibile la permanenza o il rientro dei suoi membri in difficoltà
- 5) agire a tutela dei soggetti fragili, privi di famiglia o la cui famiglia sia impossibilitata od inidonea a provvedere nei loro confronti
- 6) vigilare e promuovere azioni di tutela dei minori anche attraverso interventi educativi di supporto alla genitorialità.

TITOLO III

Norme generali

Art. 4 Destinatari

Hanno diritto di usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato d'interventi e servizi sociali:

- a) i cittadini residenti nel territorio dei Comuni della Sds della Zona Grossetana, compresi gli stranieri e gli apolidi secondo quanto previsto dalla normativa vigente
- b) i soggetti domiciliati o di passaggio sul territorio dei Comuni suddetti bisognosi d'interventi d'urgenza e/o di primo soccorso
- c) i minori, cittadini italiani o stranieri, residenti o non residenti.

È esercitata rivalsa sul Comune di residenza per gli interventi di cui alla lett. b). e c). che rivestono carattere d'urgenza. Diversamente, per gli interventi di cui ai medesimi punti b). e c), che non rivestono carattere d'urgenza, sarà cura del Servizio di Assistenza Sociale prendere opportuni contatti con il Comune di residenza al fine di concordare un eventuale piano d'interventi le cui spese saranno assunte dal Comune di residenza medesima.

Art. 5 Criteri di accesso e priorità

Il criterio di accesso al sistema integrato d'interventi e servizi sociali è il bisogno. La diversificazione dei diritti e delle modalità di accesso ad un determinato intervento è basata esclusivamente sulla diversità dei bisogni con particolare attenzione alle persone e alle famiglie con situazioni di bisogno più acuto o in condizioni di maggiore fragilità. Il

sistema integrato d'interventi e servizi sociali ha come primi destinatari, in un' ottica di prevenzione e di sostegno, i soggetti portatori di bisogni gravi in particolare: soggetti in condizioni di povertà o con limitato reddito, soggetti con forte riduzione delle capacità personali per inabilità di ordine fisico e psichico, soggetti con difficoltà d'inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro, soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali, minori.

Art. 6 Accesso alle prestazioni

L'accesso alle prestazioni e servizi si articola nelle seguenti fasi:

- a. Accoglienza della domanda
- b. Lettura e valutazione del bisogno
- c. Definizione del percorso assistenziale personalizzato condiviso e sottoscritto dal richiedente
- d. Formalizzazione del progetto di assistenza personalizzato.

La domanda per l'accesso ai servizi può essere presentata oltreché dalla persona interessata anche dal legale rappresentante in caso di inabilitato, interdetto o minore di età, può essere presentata altresì da un familiare , previo consenso del soggetto destinatario Si prescinde dalla domanda in casi eccezionali espressamente previsti dalla legge inerenti le disposizioni dell'autorità giudiziaria e per interventi urgenti e indifferibili.

Art. 7 Determinazione dello stato bisogno.

Concorrono a determinare lo stato di bisogno i seguenti elementi:

- a) il carico familiare;
- b) la situazione sociale, considerati i vari fattori che generano o accentuano lo stato di bisogno quali la solitudine, la vedovanza, la carcerazione, la prole numerosa, la disoccupazione, le dipendenze, il maltrattamento, l'abbandono;
- c) il bisogno sanitario di ogni membro della famiglia, le malattie gravi e croniche e le relative spese;

- d) le risorse proprie o derivanti a qualunque titolo da altri enti o persone, compresi i redditi esenti;
- e) la proprietà e/o il possesso di beni mobili e immobili;
- f) il raffronto tra i redditi di cui dispone la persona e le spese occorrenti a far fronte delle necessità ordinarie e straordinarie

Art.8 Sedi

In conformità alla normativa regionale sulla Non Autosufficienza (L.R. n. 66/2008) in ogni comune della zona, sono stati costituiti i Punti Unici di accesso denominati Punti Insieme che garantiscono l'accesso unificato per anziani e disabili.

Per l'accesso ai servizi socio assistenziali nella città di Grosseto è individuato un punto unico di accesso denominato PAS; in tutti i comuni periferici è presente un unico punto di accesso in orario predeterminato, ubicati o presso la sede del distretto socio sanitario a Campagnatico, Castiglione della Pescaia, Civitella Paganico o presso l'Amministrazione Comunale a Scansano.

Per quanto attiene la tutela dei minori il Punto Famiglia di Grosseto rappresenta il punto unico di accesso zonale per specifici servizi (affidamenti familiari adozioni e indagini richieste dalla autorità giudiziaria).

Art.9 Documentazione

Il servizio sociale professionale provvede altresì ad acquisire la seguente documentazione:

- a) dichiarazione sostitutiva unica, ai sensi del DPCM 159/2013 e relativo Decreto di attuazione 07/11/2014 e successive modifiche e integrazioni, volta ad attestare la situazione reddituale del nucleo familiare a cui appartiene il soggetto richiedente la prestazione (ISEE)
- b). dichiarazione sostitutiva attestante:
 - 1. la titolarità o meno di indennità di accompagnamento, pensioni di invalidità civile, pensioni di guerra ed invalidità INAIL
 - 2. l'esistenza o meno di soggetti tenuti al mantenimento, ai sensi dell'art. 433 del codice

civile, e le loro condizioni economiche

3. le eventuali spese sostenute per fronteggiare la situazione di bisogno sociale

4. le prestazioni sociali agevolate ricevute da altri soggetti pubblici e/o interventi di sostegno percepiti da soggetti appartenenti al privato sociale

c) documentazione sanitaria attestante l'eventuale situazione d'invalidità parziale o totale e/o di bisogno sanitario,

d) ogni altro documento ritenuto necessario a stabilire le reali condizioni e l'effettivo stato di bisogno del richiedente, del nucleo familiare e dei parenti in linea retta come previsto dalle normative vigenti.

Art. 10 Decisione e revisione

L'organismo tecnico professionale incaricato della decisione è la commissione composta dal dirigente dell'unità funzionale, dall'assistente sociale di riferimento e dal dirigente e/o funzionario responsabile dell'ufficio politiche sociali del comune in cui il richiedente risiede.

Acquisito il parere della commissione, il Dirigente dispone l'ammissione o il diniego al servizio entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza in analogia a quanto previsto dall' art. 11. 5 lett.E della LRT n. 66 del 18 dicembre 2008

Nel caso di accoglimento della domanda verrà data comunicazione al richiedente con l'indicazione dell'inizio delle prestazioni, l'ammontare e la durata degli interventi nonché l'eventuale compartecipazione al costo del servizio. Saranno indicati i casi per i quali è contemplata la revoca del servizio erogato ed il recupero forzoso delle somme indebitamente percepite o delle compartecipazioni non corrisposte. La comunicazione potrà essere inviata formalmente o attraverso l'assistente sociale referente del caso.

Nel caso di non accoglimento della domanda verrà data apposita comunicazione con le motivazioni dell'esito negativo.

Nel caso di prestazioni non immediatamente erogabili verrà comunicato l'accoglimento della domanda e l'indicazione che la prestazione potrà essere erogata al momento che si verificherà la disponibilità finanziaria e/o operativa.

Art. 11 Istanze di riesame

Il richiedente può presentare istanza di revisione al provvedimento adottato dal Dirigente entro 30 giorni dalla avvenuta comunicazione.

Il Dirigente consultata la commissione di cui all'articolo precedente che dovrà pronunciarsi sull'istanza di riesame, darà comunicazione all'interessato entro il termine di 60 giorni dalla data di ricezione dell'istanza di revisione.

Art.12 La condizione economica e la compartecipazione al costo dei servizi.

L'accesso ai servizi e alle prestazioni, ad esclusione dei contributi economici, non è subordinato alle condizioni economiche dei soggetti richiedenti, conformemente agli artt. 2 e 3 della Costituzione.

E' prevista una compartecipazione al costo dei servizi da parte dell'utente e di eventuali familiari, così come individuati nei singoli interventi.

L'entità della compartecipazione alla spesa, così come definita in apposite tabelle aggiornate annualmente, verrà individuata in base all'ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) di cui alla vigente normativa salvo diverse indicazioni specificate nei singoli interventi.

In caso di inadempienza al pagamento della quota di compartecipazione prevista nel progetto assistenziale sottoscritto dall'interessato, il dirigente competente provvederà alla sospensione del servizio alla scadenza dei 60 giorni.

Ogni compartecipazione verrà rivalutata dal primo gennaio di ogni anno o comunque prima della scadenza annuale nei casi in cui sopraggiungano eventi che modifichino la situazione

socio economica precedentemente considerata.

Art. 13. Controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive

Per l'accertamento della veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate ai sensi del DPR n. 445/00, la SdS effettuerà controlli a campione, avvalendosi delle informazioni in proprio possesso e di quelle di altri enti dell'Amministrazione pubblica.

Controlli specifici verranno effettuati in tutti i casi in cui sorgeranno fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate. Le modalità e gli strumenti per effettuare i controlli verranno stabiliti con apposito separato atto. In caso di non coincidenza tra quanto dichiarato e quanto accertato, il Consorzio contatterà il beneficiario dell'intervento per ottenere chiarimenti e/o idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati forniti, anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità.

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione o persista l'incompletezza della stessa, la SdS provvederà a dichiarare la decadenza del beneficio, con effetti a decorrere dalla data della sua attribuzione. Provvederà altresì al recupero degli arretrati, oltre agli interessi di legge, maggiorati delle eventuali altre spese.

La SdS nei casi di dichiarazioni che possono presentare i caratteri degli illeciti richiamati dall'art. 76 del D.P.R. n. 455/00, denuncerà il fatto all'Autorità Giudiziaria.

Art 14 Sospensione e revoca delle prestazioni

La prestazione può essere revocata modificata o sospesa per i seguenti motivi:

- a) non adempimento degli impegni assunti da parte dell'interessato con il progetto di assistenza personalizzato;
- b) in caso di modifica delle condizioni socio economiche che l'utente è tenuto a comunicare tempestivamente o in caso di decesso dell'interessato medesimo da parte dei suoi familiari

Nel caso di inadempienza al pagamento della quota di compartecipazione al costo del servizio, prevista nel progetto assistenziale personalizzato, il dirigente competente provvederà alla sospensione del servizio alla scadenza dei 60 giorni.

Art.15 Rivalsa

Nei casi in cui è previsto il concorso delle risorse pubbliche al pagamento del costo dei servizi, la SdS può presentare azione di rivalsa nei confronti dell'interessato e/o dei familiari e/o degli eredi.

TITOLO IV

Tipologia degli interventi e dei servizi

Art. 16 Interventi e servizi

Sono oggetto del presente regolamento:

1) Interventi di sostegno economico

2) Servizi domiciliari e di supporto alla vita familiare e di relazione

- a) assistenza domiciliare
- b) sostegno socio educativo territoriale e/o domiciliare
- c) sostegno socio-educativo scolastico
- d) supporto alla genitorialità e alle responsabilità familiari
- e) affidamento familiare
- f) pasti e/o spesa a domicilio,
- g) servizi di accompagnamento e trasporto sociale

3) Servizi residenziali e semiresidenziali



- a) centro diurno per anziani ed adulti inabili
- b) strutture residenziali per anziani ed adulti inabili
- c) centro diurno per disabili
- d) centro di accoglienza per soggetti in condizione di povertà estrema

4) Vacanze e soggiorni per minori e disabili

5) Inserimenti socio assistenziali in ambiente lavorativo

TITOLO V

Interventi di sostegno economico

Art. 17 Definizione e finalità

Gli interventi di sostegno economico sono rivolti all'individuo e alla famiglia nel rispetto delle leggi nazionali e regionali vigenti, tenuto conto delle disponibilità e delle risorse che ogni Ente Consorziato mette a disposizione per tali funzioni.

Possono fruire degli interventi di sostegno economico i destinatari di cui all'art. 4.

Art. 18 Tipologia degli interventi

Gli interventi di sostegno economico sono diretti ai singoli o ai nuclei familiari in condizioni economiche che non consentano il soddisfacimento dei bisogni fondamentali della vita oppure in stato di bisogno straordinario al fine di promuovere l'autonomia e superare gli stati di difficoltà. Hanno carattere di straordinarietà ed eccezionalità e fanno fronte a particolari situazioni di disagio individuale e familiare e devono, comunque, essere coordinati con altre prestazioni e servizi sociali allargati.

Gli interventi di sostegno economico possono essere fatti in sostituzioni di altri tipi di prestazioni socio assistenziali non erogabili, valutate indispensabili per il sostegno dell'autonomia delle persone in difficoltà e per il superamento di contingenti situazioni di emarginazione sociale.

Al fine di soddisfare i bisogno fondamentali della vita quotidiana, gli interventi di

COeSO
SDS GROSSETO

sostegno economico possono avere carattere straordinario, temporaneo e continuativo. Gli interventi di sostegno economico possono essere finalizzati al mantenimento a domicilio di persone anziane non autosufficienti e/o disabili in condizione di gravità così come previsto dalla L.R. n. 66/2008.

Art. 19 Modalità di erogazione

L'erogazione dei contributi avviene a fronte di uno specifico e motivato progetto elaborato dal Servizio Sociale professionale che definisca: l'analisi del bisogno, gli obiettivi, l'entità e la durata del contributo, i risultati attesi.

Per gli anziani non autosufficienti e disabili in condizione di gravità, l'indicazione dell'erogazione del contributo economico, dovrà essere contenuta nel Progetto Assistenziale Personalizzato (PAP) predisposto dalla Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM) e finalizzato al mantenimento degli interessati al proprio domicilio.

Art. 20 Modalità di determinazione dell'entità del contributo

L'entità del contributo economico verrà determinata tenendo conto dell'ISEE del nucleo familiare del richiedente e dei parenti in linea retta entro il primo grado.

La situazione economica del richiedente verrà così valutata:

- a. ISEE del nucleo familiare convivente
- b. ISEE dei parenti in linea retta entro il primo grado
- c. Redditi non assoggettati ad IRPEF commisurati al valore della scala di equivalenza utilizzato per la determinazione dell'ISEE
- d. Contributi, assegni percepiti da Enti pubblici
- e. Esenzioni, benefici economici indiretti relativi a servizi o a tariffe Comunali

Quanto previsto nel presente articolo non si applica nel caso in cui gli interventi siano rivolti ad anziani non autosufficienti e/o disabili in condizione di gravità nel qual caso si



fa riferimento a quanto previsto dalla L.R. n. 66/2008.

Per i redditi esenti IRPEF si fa riferimento all'annualità corrispondente a quella di concessione del beneficio richiesto .

TITOLO VI

Servizi domiciliari e di supporto alla vita familiare e di relazione

Capo I

Assistenza domiciliare

Art. 21 Definizione e finalità

L'Assistenza Domiciliare è l'insieme degli interventi diretti a persone o a nuclei familiari anche con minori, che, per particolari contingenze o per una non completa autonomia, non siano in grado, anche temporaneamente, di soddisfare le esigenze di cura personale e dell'ambiente di vita oltreché i propri bisogni di salute.

L'assistenza domiciliare ha lo scopo di salvaguardare l'autonomia degli individui e la loro permanenza nel proprio nucleo familiare e nel proprio ambiente di vita, favorire la socializzazione e la vita di relazione, alleggerire il peso familiare in situazioni di difficoltà, anche in modo temporaneo.

Per tali finalità l'assistenza domiciliare prevede prestazioni di carattere socio-assistenziale di aiuto alla persona, di aiuto domestico, di accompagnamento e sostegno ai familiari.

Art. 22 Destinatari

Il servizio si rivolge a tutte le persone di cui all'art. 4 del presente regolamento , in particolare a persone adulte e/o anziane, alle persone diversamente abili (L. 104/92) ai nuclei familiari con minori all'interno di progetti di tutela,

Art. 23 Compartecipazione al costo del servizio

COeSO
SDS GROSSETO

Per persone non autosufficienti e/o in situazioni di handicap grave riconosciuto ai sensi della L. 104/92 art. 3, la compartecipazione al costo del servizio sarà commisurata alla situazione economica del solo beneficiario calcolata in base all'ISEE estratto da quello calcolato sul nucleo familiare anagrafico. Tale ISEE estratto dovrà tenere conto anche delle eventuali persone fiscalmente a carico come risulta dalle certificazioni fiscali.

E' stabilita una soglia di esenzione totale sotto la quale non è prevista alcuna partecipazione, individuata in un valore ISEE pari al 125% dell'ammontare del trattamento minimo della pensione INPS relativa all'anno di produzione del reddito.

Tale soglia si considera come quota che rimane in disponibilità dell'assistito indipendentemente dal numero e qualità dei servizi utilizzati.

E' stabilita inoltre una soglia di non esenzione oltre la quale è dovuto il 100% del costo della prestazione pari a 4 volte l'ammontare del trattamento minimo della pensione INPS relativa all'anno di produzione del reddito.

Sono esclusi dalla compartecipazione quei nuclei familiari che usufruiscono del servizio di Assistenza domiciliare all'interno di progetti di tutela minorile.

Per tutti gli altri casi si tiene conto della situazione economica del richiedente e del suo nucleo familiare convivente.

Verrà richiesta la corresponsione della quota di compartecipazione massima prevista per la prestazione qualora lo stesso assistito decida di non essere soggetto a valutazione della propria situazione economica.

La quota di compartecipazione dovuta dall'assistito non potrà in ogni caso superare il costo del servizio di cui usufruisce.

Il calcolo della compartecipazione è definito nell'allegato 1 al presente regolamento.

Capo II

Sostegno socio educativo territoriale e/o domiciliare

Art. 24 Definizione e finalità

Le finalità di questo servizio si collocano all'interno di un contesto di prevenzione del disagio sia del minore che della sua famiglia

Il sostegno educativo ai minori ed alle loro famiglie si articola come un complesso di interventi volti a mantenere e sostenere il minore all'interno della propria famiglia, qualora questa versi in situazione di temporanea difficoltà socio- educativa e relazionale e/o manifesti elementi di possibile rischio o pregiudizio per il minore sul piano dell'esercizio della potestà genitoriale .

Il sostegno educativo extrascolastico in favore dei minori disabili, previsto nel PEI, si articola come un complesso di interventi, individuali o di gruppo, volti allo sviluppo delle autonomie personali e sociali ed al superamento della condizione di possibile emarginazione dovuta alla disabilità fisica e psichica quale supporto ad un armonico inserimento sociale.

Art. 25 Destinatari

I destinatari dell'intervento sono :

- a) minori le cui famiglie si trovino in difficoltà, anche temporanea, nel garantire cure adeguate e ad esercitare la funzione educativa;
- b) minori istituzionalizzati per i quali si possa prevedere il rientro in famiglia laddove si riscontri un effettivo miglioramento delle condizioni ambientali (in funzione quindi di accompagnamento alla deistituzionalizzazione);
- c) situazioni nelle quali, a fronte di un decreto dell'Autorità Giudiziarica di "sostegno e controllo" e/o del peggioramento delle condizioni familiari, sia necessario prevedere un inserimento del minore in struttura residenziale educativa (in funzione, quindi, di accompagnamento alla istituzionalizzazione);
- d) minori disabili per i quali è necessario un intervento finalizzato alla rimozione dello stato di emarginazione dovuta alla disabilità
- e) tutti quei minori che per motivi diversi si trovino in situazione di "rischio"
- f) i genitori dei minori in difficoltà nello svolgimento dei compiti di accudimento, di cura e di sviluppo armonico dei propri figli

Art. 26 Condizioni per l'accesso al servizio

L'ammissione al servizio proposta dal Servizio Sociale Professionale in base ad un

progetto di intervento personalizzato condiviso anche con i servizi sanitari specialistici in caso di minore in carico, dovrà contenere indicazioni quali i tempi di realizzazione dell'intervento, gli obiettivi, la durata .

E' condizione indispensabile di accesso al servizio l'adesione da parte dei genitori del minore e/o da parte degli esercenti la potestà genitoriale al progetto di intervento educativo, salvo diversa disposizione dell'autorità giudiziaria.

Per i minori disabili l'intervento di sostegno educativo dovrà essere previsto all'interno del PEI redatto in collaborazione con le strutture scolastiche, i servizi socio sanitari del territorio oltreché dalla famiglia o da chi esercitò la potestà genitoriale.

Art. 27 Tipologia degli interventi

il Sostegno educativo si esplica mediante:

- a. interventi rivolti direttamente al minore con l'obiettivo di favorirne lo sviluppo personale e i rapporti familiari e sociali
- b. attività finalizzate all'acquisizione dell'autonomia nella cura della persona e all'apprendimento delle abilità sociali
- c. attività tese a favorire un corretto inserimento sociale e scolastico
- d. attività di animazione e socializzazione tese a favorire la partecipazione ad iniziative ricreative, sportive ed aggregative anche mediante accompagnamento dei minori medesimi ai luoghi di frequentazione aperti sul territorio; in particolare si dovrà offrire alle famiglie l'opportunità di organizzare il tempo libero dei figli orientando le scelte in forma educativa adeguata.

Art.28 Compartecipazione al costo del servizio

In casi particolari ed eccezionali su valutazione del Servizio Sociale professionale può essere prevista la compartecipazione al costo di servizio da parte dei familiari del minore. L'eventuale partecipazione dei familiari è determinata sulla base dell'ISEE di entrambi

Capo III

Sostegno socio-educativo scolastico

Art. 29 Definizione e finalità

Sono interventi rivolti prioritariamente a minori disabili accertati ai sensi della Legge 104/92 per favorirne l'integrazione scolastica.

Il sostegno educativo scolastico è volto a favorire un' effettiva integrazione del minore privilegiandone le potenzialità di autonomia e comunicazione interpersonale.

Art. 30 Destinatari

Destinatari dell'intervento sono i minori disabili accertati ai sensi della Legge 104/92 con priorità per coloro che sono in situazione di gravità.

Art. 31 Modalità di ammissione e procedure

L'ammissione al servizio è proposta in un Progetto Personalizzato di Intervento (PEI) redatto in collaborazione con l'equipe multiprofessionale dei servizi territoriali per l'handicap, con l'istituzione scolastica e con gli esercenti la potestà genitoriale.

Art.32 Compartecipazione al costo del servizio.

In casi particolari ed eccezionali e su valutazione del servizio sociale professionale può essere prevista la compartecipazione al costo del servizio da parte dei familiari del minore. L'eventuale partecipazione dei familiari è determinata sulla base dell'ISEE di entrambi.

Capo IV

Supporto alla genitorialità e alle responsabilità familiari

Art. 33 Definizione finalità

Il servizio è finalizzato all'accoglienza, l'ascolto, la consulenza, il supporto ai genitori in difficoltà a svolgere il compito educativo nei confronti dei figli. Si rivolge a tutti i genitori residenti nei comuni della zona, non soltanto a quelli in carico al servizio sociale

professionale con dispositivo dell'autorità giudiziaria. Particolare attenzione è dedicata alle famiglie con adolescenti anche in collaborazione con gli altri servizi territoriali, in particolare con l'UFSMIA e con il SER.T, e con l'istituzione scolastica per fronteggiare il fenomeno dell'evasione scolastica.

E' inoltre finalizzato al supporto del genitore non affidatario nella costruzione/ricostruzione della relazione con il figlio altrove residente.

Art. 34 Destinatari

Tutti i genitori che necessitano di usufruire delle prestazioni di supporto e quanti segnalati dall'Autorità giudiziaria.

Art. 35 Modalità di ammissione e procedure

L'ammissione al servizio è richiesta spontaneamente dalle famiglie e anche su invio dagli altri servizi del territorio, tramite l'accesso diretto al Punto Famiglia o è proposta dal servizio sociale professionale in un Progetto Assistenziale di Intervento in esecuzione al dispositivo dell'Autorità Giudiziaria.

Art.36 Compartecipazione al costo del servizio

In casi particolari ed eccezionali e su valutazione del servizio sociale professionale può essere prevista la compartecipazione al costo del servizio, determinata sulla base dell'ISEE.

Capo V

Affidamento familiare

Art. 37 Definizione finalità e destinatari

L'affidamento familiare (art. 4 L. 184/83) è un servizio di accoglienza rivolto a quei minori la cui famiglia naturale si trovi temporaneamente in una situazione di difficoltà tale da non soddisfare i bisogni fondamentali di crescita e consentire il loro corretto e sereno sviluppo.

Il servizio consiste nell'inserimento dei minori in un altro nucleo familiare (famiglia o persona singola) reperito tra le famiglie della comunità locale che hanno offerto la loro disponibilità all'accoglienza del minore e che i servizi valutano adeguate allo svolgimento del compito e che sono state inserite nella banca dati del Centro Affidi di Zona.

Art. 38 Modalità di ammissione e procedure

L'affidamento familiare è un istituto temporaneo ed è disposto, in applicazione delle norme contenute nella L. 184/83 e dalle modifiche previste dalla L. 149/01 e dal DPR 616/77, con le seguenti modalità:

- a. Affidamento consensuale disposto dall'Ente Locale su proposta dei servizi territoriali, con provvedimento esecutivo del Giudice Tutelare del luogo in cui si trova il minore, nel caso in cui la famiglia di origine ha espresso il proprio consenso all'affidamento del minore;
- b. Affidamento giudiziale in attuazione di provvedimenti del Tribunale per i Minorenni, che si avvale del Servizio Sociale Professionale dell'Ente Locale per la sua attuazione e vigilanza

L'organizzazione del servizio di affidamento familiare si realizza attraverso l'integrazione delle competenze dei Servizi Sociali Territoriali e del Centro Affidi.

Al Servizio Sociale Territoriale competente per territorio, spetta la presa in carico della famiglia di origine del minore e l'elaborazione del progetto d'intervento anche in collaborazione con i Servizi Specialistici Territoriali, mentre al Centro Affidi compete l'individuazione e il sostegno della famiglia affidataria, oltreché quanto attiene al minore medesimo.

Art. 39 Contributo per affidamento familiare

In base alla normativa vigente L. 184/83 deliberazioni C.R.T. 364/93 e 348/94, alle famiglie affidatarie viene erogato un assegno mensile quale riconoscimento del servizio svolto il cui importo è determinato in misura pari a 1/12 dell'importo annuo della pensione minima INPS.

Su proposta del Servizio Sociale Professionale, nel caso in cui ricorrano situazioni



particolarmente complesse che comportino per la famiglia affidataria spese rilevanti, l'importo del contributo economico può essere aumentato.

Capo VI

Pasti - spesa a domicilio- lavanderia

Art. 40 Definizione e finalità

I servizi di cui al presente capo si configurano come servizi di supporto per particolari situazioni di fragilità individuate dal Servizio Sociale Professionale e sostituiscono o integrano i contributi di natura economica. Possono essere erogati direttamente dagli Enti Consorziati o anche tramite cooperative sociali, o in applicazione di convenzioni stipulate con Associazioni di Volontariato del territorio a seconda della tipologia del servizio.

Art. 41 Destinatari e modalità di attivazione

Tutti i soggetti indicati all'art. 4 per i quali il Servizio Sociale Professionale valuti la necessità di attivazione.

L'erogazione di tali servizi rientra in un progetto assistenziale personalizzato elaborato dal Servizio Sociale Professionale limitatamente alle risorse messe a disposizione dagli enti consorziati per i servizi in questione.

Art. 42 Compartecipazione al costo del servizio

La compartecipazione a carico dell'utente verrà stabilita annualmente e sulla base della valutazione ISEE

Capo VII

Servizi di Accompagnamento e di Trasporto Sociale

Art. 43 Definizione e finalità

Il servizio di accompagnamento e trasporto contribuisce al soddisfacimento di specifiche

COeSO
SDS GROSSETO

esigenze di mobilità favorendo l'utente e al contempo la famiglia e utilizzando mezzi idonei alle specifiche esigenze personali. Il servizio viene organizzato razionalizzando ed impiegando al meglio le risorse presenti sul territorio con il coinvolgimento delle associazioni di volontariato e/o altri soggetti del terzo settore appositamente convenzionati secondo le normative vigenti.

Art. 44 Destinatari

Possono usufruire del servizio i soggetti portatori di handicap accertati ai sensi della L 104/92, gli anziani non autosufficienti valutati dalla UVM , i minori appartenenti a famiglie con disagio , adulti fragili in difficoltà.

Art. 45 Condizioni per l'accesso al servizio

L'ammissione al servizio è proposta dal Servizio Sociale Professionale

Art. 46 Compartecipazione dell'utente al costo del servizio

Il costo del servizio di accompagnamento a carico dell'utente verrà stabilito annualmente e sulla base della valutazione ISEE

TITOLO VII

Servizi residenziali e semiresidenziali

Capo I

Art.47. Destinatari

Anziani autosufficienti, anziani non autosufficienti ed adulti disabili accertati ai sensi della L.104/92 residenti nella zona grossetana

Art. 48 Modalità e procedure per l'accesso ai servizi residenziali per persone autosufficienti.

Nel caso di ricovero di persone autosufficienti l'istruttoria è a cura dell'assistente sociale del comune di residenza che, raccolta la documentazione necessaria, compresa



la certificazione medica attestante le condizioni di salute, procede all'elaborazione del progetto personalizzato con la proposta di inserimento in struttura.

L'interessato al momento dell'inserimento dovrà sottoscrivere l'impegno di spesa al pagamento della retta.

Il ricovero potrà avvenire solo a condizione di completamento della fase istruttoria, ad eccezione dei casi in cui il ricovero avvenga in situazione di urgenza.

I ricoveri di urgenza riguardano i casi in cui il mancato ricovero comporti un rischio grave per la salute dell'anziano, attestato dall'assistente sociale.

L'erogazione per l'eventuale contribuzione per la quota sociale avverrà secondo le modalità disciplinate dal successivo articolo 51.

Art.49 Servizi residenziali a supporto della domiciliarità

1. Il ricovero a tempo determinato è uno strumento di supporto al mantenimento dell'assistito al proprio domicilio ed è previsto nel modulo base. Il ricovero può essere temporaneo, di sollievo o di emergenza.

2. Ricoveri temporanei: L'UVM può prevedere nel PAP un ricovero temporaneo nei seguenti casi:

a) Anziano ultrasessantacinquenne non autosufficiente, privo di rete familiare e assistenziale, con livello di isogravità da 3 a 5, e di inadeguatezza ambientale da 0 a 19, salvo diversa valutazione della Commissione UVM.

b) Anziano ultrasessantacinquenne non autosufficiente, seguito da un care giver professionale temporaneamente assente, limitatamente al periodo di indisponibilità del care giver per malattia, ferie, avvicendamento, e comunque non oltre 20 giorni l'anno.

c) Anziano ultrasessantacinquenne non autosufficiente in lista d'attesa per la comunicazione del diritto al titolo d'acquisto per la RSA definitiva decorsi 90 giorni dalla segnalazione del bisogno.

d) Disabile in condizioni di gravità in attesa della disponibilità del posto in RSD/CAP/RSA definitivo.

COeSO
SDS GROSSETO

3. Ricoveri di sollievo: L'UVM può prevedere nel PAP un ricovero di sollievo nel caso di anziano ultrasessantacinquenne non autosufficiente con livello di isogravità 5, seguito a domicilio da un care giver familiare. In questa ipotesi il ricovero viene programmato a titolo di sollievo per il care giver e viene previsto per una durata massima di un mese l'anno, frazionabile in massimo n. 4 periodi.

4. Ricovero di emergenza. Il PUA può disporre un ricovero di emergenza nel caso di anziano ultrasessantacinquenne non autosufficiente, solo, privo di rete familiare e/o assistenziale, in attesa di valutazione da parte dell'UVM.

5. Nei ricoveri temporanei di cui al comma 2 lett. a), b) e d) e di sollievo di cui al comma 3, la compartecipazione è definita ai sensi del successivo articolo 51. Nei ricoveri di cui al comma 2 lett. c) la compartecipazione è calcolata ai sensi del successivo articolo 51. Nei ricoveri di emergenza, in quanto equiparabili ai ricoveri in ospedale di comunità i primi 20 giorni sono erogati a titolo gratuito; dal ventunesimo giorno in poi la compartecipazione dell'utente sulla quota sociale è calcolata ai sensi del successivo art. 51.

6. Le disposizioni regionali inerenti il percorso sulla libera scelta per gli inserimenti in RSA di cui alla Delibera regionale n. 995 dell'11.10.2016 si applicano al modulo base.

7. Il costo di riferimento del servizio non può essere superiore a quanto fissato dalla Regione Toscana con la Delibera GRT n. 995 dell'11.10.2016 e comunque rideterminato nelle Disposizioni attuative di cui all'art. 12.

Art. 50 Modalità e procedure per l'accesso ai servizi residenziali per anziani non autosufficienti e adulti disabili in condizioni di gravità.

1. In presenza di non autosufficienza e di condizioni di inadeguatezza ambientale e familiare, il PAP può prevedere come appropriato un ricovero in RSA a titolo definitivo sia nel modulo base che nei moduli specialistici.

2. Ai ricoveri definitivi nel modulo base della RSA si applicano le disposizioni relative al percorso sulla libera scelta di cui alla Delibera GRT n. 995 dell'11.10.2016 "Approvazione schema di accordo contrattuale relativo alla definizione dei rapporti giuridici ed economici fra soggetti pubblici e soggetti gestori delle strutture socio-sanitarie accreditate per l'erogazione di prestazioni a favore di anziani non autosufficienti in attuazione della DGR 398/2015."

3. L'accordo contrattuale di cui al comma precedente prevede il rilascio, da parte dei servizi competenti, all'assistito di un "titolo d'acquisto" nel quale sono indicati il corrispettivo sanitario e sociale utilizzabile per l'acquisto di specifiche prestazioni erogate da strutture accreditate ai sensi della LR 82/2009.

4. Qualora il titolo d'acquisto non sia immediatamente disponibile la persona viene collocata in lista di attesa.

5. La persona in possesso del PAP, avuta la comunicazione del diritto al titolo d'acquisto da parte dei servizi competenti, effettuata con le modalità concordate nel progetto, indica la struttura prescelta fra quelle accreditate, riportate nel portale regionale dell'offerta residenziale toscana e firmatarie dell'apposito accordo contrattuale, nei modi e nei tempi previsti dall'accordo contrattuale medesimo.

6. Nell'ipotesi in cui la procedura di ammissione in R.S.A., prevista dal contratto tra le parti interessate, non sia conclusa nei tempi ivi previsti per inadempienza dell'assistito, lo stesso è da considerarsi rinunciatario.

7. I servizi competenti, ricevuta la comunicazione della struttura prescelta da parte dell'assistito o del suo legale rappresentante autorizzano l'ospitalità presso la stessa e concordano con i medesimi e la struttura la data di ingresso nel rispetto dei tempi previsti dall'accordo contrattuale.

8. La struttura non potrà rifiutare l'inserimento di un assistito che abbia esercitato il diritto di scelta, in relazione al quale sia stato autorizzato il titolo di acquisto, compatibilmente con la disponibilità di genere nelle camere plurime.

9. Solo ed esclusivamente nelle ipotesi in cui l'assistito non sia in grado di operare la scelta o non siano presenti familiari o amministratori di sostegno che possano compierla per suo conto, i servizi competenti procederanno agli inserimenti garantendo la necessaria trasparenza dei meccanismi di individuazione della struttura che dovrà accogliere l'assistito.

10. Nelle disposizioni attuative sono integrati e precisati termini e modalità del procedimento di ingresso.

Art. 51 Modalità di compartecipazione al pagamento della retta di parte sociale per gli anziani autosufficienti e non autosufficienti

1. Al fine di giungere ad una completa e compiuta realizzazione del sistema della libera scelta, la Regione Toscana ha individuato un importo massimo di riferimento per il corrispettivo sociale del titolo di acquisto in € 53,50 al giorno a copertura dei costi diretti ad assicurare i servizi sufficienti ad ottenere l'accreditamento.
2. La Società della Salute dell'Area grossetana stabilisce, nelle disposizioni attuative di cui all'art. 12, nell'ambito della programmazione territoriale e con gli strumenti previsti, nonché tenuto conto di quanto definito al comma precedente, l'importo massimo del corrispettivo sociale del titolo di acquisto da applicare nei confronti dei cittadini residenti nel territorio di propria competenza.
3. Per le sole prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo si applicano invece le seguenti regole di calcolo diverse:
 1. non si applicano le detrazioni per le spese di collaboratori domestici e addetti all'Assistenza personale o per la retta dovuta per il ricovero;
 2. si tiene conto della condizione economica anche dei figli del beneficiario non

inclusi nel nucleo, integrando l'ISEE di una componente aggiuntiva per ciascun figlio (salvo quest'ultimo non disponga già di autonoma DSU, della quale dovrà indicare gli estremi), sulla base della situazione economica dei figli secondo le modalità di cui all'allegato 2, comma 1 del DPCM 159/2013;

3. a fronte di una o più componenti aggiuntive, la quota a carico per ciascun figlio verrà determinata proporzionalmente in base all'incidenza della singola componente aggiuntiva sul valore dell'ISEE. Resta inteso che, pur in presenza di una o più componenti aggiuntive, qualora i soggetti tenuti alla compartecipazione alla spesa non dovessero provvedervi, in assenza di soluzioni alternative, l'Amministrazione interverrà economicamente a tutela dell'ospite, fatte salve le azioni di rivalsa e recupero della spesa che dovesse decidere di intraprendere.
 4. la componente non è calcolata nel caso siano presenti disabili nel nucleo familiare del figlio;
 5. quando risulti provata e accertata la estraneità del figlio rispetto al genitore in termini di rapporti affettivi ed economici, secondo le modalità stabilite da Regolamento ISEE Società della Salute dell'Area Socio-Sanitaria Grossetana;
 6. le donazioni di cespiti porzione del patrimonio immobiliare del beneficiario avvenute dopo la prima istanza di ricovero continuano ad essere valorizzate nel patrimonio del donante. Sono ugualmente valorizzate quelle effettuate nei anni precedenti la prima richiesta di ricovero, se in favore di persone tenute agli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del codice civile.
4. Per le sole prestazioni erogate in ambiente residenziale, la misura dell'intervento economico integrativo a carico dell'Ente è stabilita come differenza tra il valore della quota sociale della struttura presso cui è inserita la persona assistita e la quota utente così come di seguito quantificata:
1. il contributo dell'ente è pari alla differenza tra la quota sociale e la quota utente, corrispondente al valore del proprio ISEE, calcolato ai sensi dell'art. 6 co. 3 del d.P.C.M. n. 159/2013. Quale criterio ulteriore di selezione, ai sensi dell'art. 2 co. 1 del d.P.C.M. n. 159/2013, per i soggetti titolari di spese o franchigie derivanti da una delle condizioni di cui alla tabella rappresentata all'allegato 3 del medesimo d.P.C.M. , il contributo dell'ente è ridotto di un

importo pari alla franchigia stessa.

2. al fine di riservare le risorse disponibili ai casi di maggior bisogno l'Amministrazione, a partire da un patrimonio disponibile di € 5.000,00 diminuisce progressivamente in modo continuo il proprio intervento fino ad azzerarlo per i nuclei familiari titolari di un patrimonio disponibile superiore o uguale a € 20.000,00. Ciò vuol dire che i nuclei famigliari con un patrimonio disponibile superiore o uguale a € 20.000,00 saranno tenuti a pagare la retta massima. Per patrimonio disponibile si intende la somma del patrimonio mobiliare e del patrimonio immobiliare, al netto del mutuo residuo, con esclusione della residenza, i cui valori sono desumibili dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica.
3. In caso di valori di ISEE o di patrimonio elevati pur a fronte di una modesta liquidità mensile è facoltà della SDS, in alternativa alla conseguente esclusione dal contributo, procedere ad accordi con l'utenza finalizzati all'alienazione/utilizzo di eventuali beni, fermo restando che il ricavato è opportunamente vincolato al pagamento della retta, con conseguente titolo, in capo alla SDS, di rivalersi sui beni della persona ricoverata anche in sede successoria.
4. qualora una delle indennità derivanti da una delle condizioni di cui alla tabella all'Allegato 3 del D.P.C.M. n. 159/2013 subentrasse successivamente all'istanza di determinazione dell'intervento economico integrativo comunale, si procederà alla rideterminazione della quantificazione dell'intervento stesso, sommando alla quota utente giornaliera il valore ricavabile in applicazione dei precedenti comma 1 e 2, con decorrenza dalla data di validità dell'indennità stessa, inclusi eventuali periodi arretrati.
5. è fatto salvo il principio secondo cui la compartecipazione dell'utente, in assenza di patrimonio, non potrà mai essere superiore alla disponibilità reddituale netta.

Art. 52 Documentazione richiesta

Per la valutazione della capacità contributiva al pagamento della retta è richiesta la seguente documentazione:

a. Dichiarazione sostitutiva unica e attestazione ISEE per prestazioni "Socio sanitarie residenziali per persone maggiorenni"

b. Redditi non assoggettati ad IRPEF dell'anziano

Coloro che non forniranno la documentazione richiesta entro i tempi previsti senza adeguata motivazione non beneficeranno dell'eventuale integrazione fino al mese successivo alla presentazione della documentazione stessa.

La documentazione di cui sopra verrà richiesta qualora venga avanzata dall'interessato o esercente tutela, istanza di integrazione retta di parte sociale e annualmente in sede di revisione della compartecipazione.

La non presentazione della dichiarazione ISEE da parte dei familiari o dell'anziano comporta automaticamente l'inserimento nella fascia massima di compartecipazione prevista.

Art. 53 Modalità di compartecipazione alla retta di parte sociale per i soggetti disabili

In base all'art. 14 comma 2 lettera b) della L.R. n. 66/08 la quota di compartecipazione al costo del servizio per i soggetti disabili è calcolata tenendo conto della situazione reddituale e patrimoniale della sola persona assistita. Questa modalità di calcolo della compartecipazione vale anche per le strutture che prevedono solo la quota sociale.

Capo II

Centri diurni per anziani ed adulti disabili

Art. 54 Definizione e finalità

Il Centro Diurno è un servizio semiresidenziale che garantisce prestazioni socio assistenziali e socio sanitarie, all'anziano e/o al disabile. E' un servizio di sostegno alla famiglia che ospita e/o accudisce l'anziano e/o la persona disabile favorendone la domiciliarità.

Le prestazioni garantite sono diversificate in relazione alle diverse tipologie delle strutture, come disciplinato dalla normativa regionale in materia, e correlate alla natura

specifica dei bisogni dell'utenza.

Tali strutture si configurano come:

- a. Centri diurni per anziani autosufficienti
- b. Centri diurni per anziani non autosufficienti
- c. Centri diurni di socializzazione per disabili

Art. 55 Compartecipazione alla spesa

Ai fini del calcolo per il pagamento della retta sociale si fa riferimento alla sola situazione patrimoniale e reddituale del beneficiario come previsto dall'art. 14 della L.R. n. 66/2208, applicando le modalità previste nel presente regolamento all'articolo relativo ai servizi domiciliari.

La soglia di non esenzione oltre la quale è dovuto il 100% del costo della prestazione è fissata in 4 volte l'ammontare della pensione minima INPS relativa all'anno di produzione del reddito.

Capo III

Strutture residenziali e semiresidenziali per minori

Art. 56 Definizione e finalità

I servizi residenziali e semiresidenziali per minori (LRT n°41/2005) si caratterizzano come strutture che integrano o sostituiscono temporaneamente la casa e la famiglia offrendo al bambino e all'adolescente uno spazio di vita in cui costruire un progetto per il futuro con il supporto di figure adulte, capaci di sviluppare relazioni significative sul piano affettivo ed educativo e di cooperare con la famiglia e con gli altri servizi del territorio.

Il ricorso all'affidamento alle comunità residenziali è inserito in un percorso elaborato dal Servizio Sociale Professionale in collaborazione con le famiglie e gli altri servizi del territorio nonché con l'autorità giudiziaria in caso di specifici provvedimenti di allontanamento del minore dal proprio nucleo di origine.

Art. 57 Destinatari

L'inserimento in strutture residenziali e semiresidenziali fa riferimento alle seguenti situazioni:

- 1) Minore temporaneamente privo di ambiente familiare idoneo.
- 2) Minore in stato di abbandono ai sensi dell'art. 10 della L. 184/83

Art. 58 Modalità di ammissione

L'inserimento in struttura può avvenire:

- a. su disposizione del Tribunale per i Minorenni
- b. su proposta del Servizio Sociale Professionale
- c. su richiesta della famiglie del minore all'interno di un progetto personalizzato di intervento redatto dal Servizio Sociale Professionale.

Art. 59 Compartecipazione dei familiari alla spesa.

In casi particolari ed eccezionali, su valutazione del Servizio Sociale Professionale può essere prevista la compartecipazione al costo del servizio da parte dei familiari del minore. L'eventuale partecipazione dei familiari è determinata sulla base dell'ISEE.

Capo VI

Vacanze e soggiorni

Art. 60 Descrizione e finalità

Allo scopo di consentire a diverse tipologie di utenza l'opportunità di occasioni di tempo libero, in particolare di vacanze finalizzate alla socializzazione e all'integrazione sociale, potranno essere organizzati annualmente soggiorni estivi o servizi similari in località e strutture idonee e con modalità organizzative adeguate.

Art. 61 Destinatari

Soggetti in carico al Servizio Sociale Professionale per i quali la partecipazione a questo genere di iniziative rientri nell'ambito del progetto individualizzato di assistenza



predisposto e finalizzato al miglioramento della qualità della vita.

Art. 62 Accesso e compartecipazione al costo del servizio

Annualmente rispetto all'organizzazione del servizio saranno decise le modalità di accesso e la compartecipazione economica.

TITOLO VII

Capo I

Inserimenti socio-assistenziali in ambiente lavorativo

Art. 63 Finalità e destinatari

Si tratta di inserimenti presso enti pubblici, aziende pubbliche e private, cooperative e associazioni finalizzati a sostenere e facilitare i percorsi di autonomia individuale e di integrazione asociale di cittadini con ridotte capacità psico- fisiche e/o relazionali, a rischio di emarginazione non in grado di sostenere una adeguata attività lavorativa .

Art. 64 Modalità di ammissione al servizio

Il servizio Sociale Professionale predispone il progetto personalizzato, mirato all'inserimento in ambiente di lavoro che prevede:

- a. obiettivi da raggiungere
- b. attività previste
- c. luogo, orario e durata
- d. soggetti referenti
- e. tempistica delle verifiche
- f. eventuale incentivo economico

la SdS stipula convenzioni con soggetti pubblici e/o privati regolanti le modalità di inserimento assumendosi gli oneri assicurativi e gli eventuali rimborsi spese.

TITOLO VIII

COeSO
SDS GROSSETO

Diritti dei cittadini utenti dei servizi e delle prestazioni

Art. 65 diritto di accesso, di scelta e di riservatezza

Il diritto di accesso al sistema dei servizi e delle prestazioni assistenziali è di tipo universalistico quindi garantisce l'accoglienza di ogni cittadino che esprime un bisogno socio assistenziale anche semplicemente di carattere informativo.

Il sistema garantisce inoltre ai cittadini :

- a. la possibilità di scelta dell'erogazione del servizio dalla forma diretta a quella indiretta
- b. la riservatezza e il rispetto del segreto professionale e d'ufficio da parte di tutti gli operatori addetti ai servizi
- c. la facoltà di presentare osservazioni ed eventuali opposizioni nei confronti dei responsabili dei servizi , dei procedimenti rispetto alle misure e ai provvedimenti adottati nonchè di ottenerne risposte motivate.

Art. 66 Diritto di informazione

Il sistema dei servizi sociali garantisce attraverso diverse modalità, adeguata informazione ai cittadini per l'esercizio dei propri diritti, sui requisiti per l'accesso, sulle possibilità di scelta, sulle corrette modalità e procedure per usufruire delle prestazioni e dei servizi organizzati secondo le vigenti normative.

Art. 67 Diritto alla privacy

Le informazioni relative alla persona di cui il Servizio Sociale Professionale e tutti gli altri operatori facenti parte del sistema vengono a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente regolamento, saranno trattate nel rispetto della Legge n. 675/96 e s.m.i.

E' ammessa la comunicazione dei dati personali e alle altre pubbliche amministrazioni o a privati, quando ciò sia indispensabile per assicurare la richiesta di prestazioni sociali, previo consenso espresso da parte dell'interessato.



TITOLO IX

Disposizioni Finali

Art. 68 Norme integrative

Per quanto non espressamente previsto si rinvia conformemente alla rispettiva competenza, a quanto disciplinato dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia.

Art. 69 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore alla data del 1° gennaio 2017.

COeSO
SDS GROSSETO